



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 101 del 27/06/2011 -
Determinazione nr. 1574 del 28/06/2011

OGGETTO: Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla gestione della piazzola ecologica sita in San Vito al Tagliamento, via Zuccherificio.

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 25 del 22.08.2005 "*Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti*";

VISTO il D.M. 08.04.2008, "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato...*", come modificato dal D.M. 13.05.2009;

DATO ATTO che il Comune di San Vito al Tagliamento con nota protocollo n. 25693 del 30.08.2010, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 25/2005, di approvazione del progetto di una piazzola ecologica sita in via Zuccherificio, catastalmente censita in comune censuario di San Vito al Tagliamento al foglio n. 32, mappale 91/p;

DATO ATTO che la suddetta piazzola non rientra nelle previsioni del D.M. 08.04.2009 e s.m.i., in quanto vengono conferiti rifiuti urbani costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03 non previsti all'allegato 1 del citato D.M. 08.04.2008;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 320 del 03.12.2009 di approvazione, con prescrizioni, del progetto relativo alla piazzola ecologica per rifiuti urbani, per le operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/2006;

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 112 del 12.05.2011, di approvazione del progetto di variante non sostanziale della suddetta piazzola, che recepisce le prescrizioni di cui alla Delibera di G.P. n. 320/09, ed autorizzazione alla realizzazione delle opere;

RICHIAMATI anche gli adempimenti di cui al punto 4 della Deliberazione di G.P. n. 112/2011;

RITENUTO di accogliere l'istanza del Comune di San Vito al Tagliamento, autorizzando lo stesso alla gestione della piazzola ecologica sita in via Zuccherificio;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 7/2011 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, il Comune di San Vito al Tagliamento è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/98, alla gestione delle operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/06, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06, presso la piazzola ecologica, sita in via Zuccherificio, catastalmente censita in comune censuario di San Vito al Tagliamento al foglio n. 32, mappale 91/p, il cui progetto è stato approvato con i provvedimenti elencati in premessa.
2. Presso la piazzola ecologica di cui al punto 1. potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti di provenienza urbana costituiti da "residui della pulizia stradale" CER 20 03 03 per un quantitativo massimo annuo di 470 Mg.
3. Per la gestione della piazzola ecologica il Comune di San Vito al Tagliamento deve, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
 - all'ingresso dovrà essere apposto un cartello riportante almeno gli estremi del gestore, il recapito telefonico per le emergenze, la tipologia dei rifiuti conferibili.
 - dovrà essere garantito durante le operazioni di scarico e carico, un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato anche sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
 - le modalità di deposito, di movimentazione dei rifiuti e le caratteristiche dei contenitori utilizzati nella piazzola ecologica dovranno rispettare le varie norme di settore vigenti.
 - dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferarsi di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche.
 - qualora gli interventi gestionali non consentano di eliminare tutti i potenziali focolai di riproduzione degli insetti, con particolare riferimento alla Aedes Albopictus, dovrà essere predisposto un sistema di lotta alle forme larvali della zanzara tigre da attuarsi da aprile ad ottobre.
 - dovranno essere eseguiti idonei interventi di derattizzazione.
 - dovrà essere garantita nel tempo la manutenzione di tutte le strutture ed infrastrutture compresa la recinzione e la siepe, in particolare garantire il corretto funzionamento del sistema di trattamento delle acque, garantire la tenuta delle superfici impermeabilizzate e garantire lo stato di efficienza dei containers, benne, cassonetti e contenitori dei rifiuti in genere.
4. Il Comune di San Vito al Tagliamento deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
5. In caso di chiusura della piazzola ecologica il Comune di San Vito al Tagliamento dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti di tutti i rifiuti presenti sull'area, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche.
6. Il Comune di San Vito al Tagliamento dovrà:

- rispettare i termini di inizio e fine lavori, come stabilito al punto 3 della Deliberazione di G.P. n. 112 del 12.05.2011;
 - eseguire il collaudo di cui al punto 4 della predetta Deliberazione di G.P., entro 90 giorni dalla data di fine lavori;
7. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al collaudo dell'impianto, nel rispetto di quanto prescritto al precedente punto 6.
 8. La presente autorizzazione ha validità dieci anni, e potrà essere rinnovata su richiesta del Comune di San Vito al Tagliamento, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
 9. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.
 10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
 11. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e o impiantistiche rispetto al progetto approvato, il Comune di San Vito al Tagliamento deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.
 12. In caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di San Vito al Tagliamento dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di San Vito al Tagliamento sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.
 13. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
 14. Di stabilire che il presente atto verrà inviato al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici – Servizio Disciplina Gestione Rifiuti ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 28/06/2011

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni